



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(PROV. DI AREZZO)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO (2021) e questo giorno TRENTA (30) del mese di Giugno alle ore 16,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta.

Risultano assenti: LACHI MASSIMILIANO, ORLANDESI MARCELLO.

I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI DEVIS, CAPPELLETTI CHIARA, FABIANELLI LUCA, BERTI BEATRICE, BARTOLINI SAURO, MEONI GIOELE, MARTINI ROSANNA, GALLORINI ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, CASAGNI LUCA, FABBRONI ANDREA.

Vengono nominati scrutatori: Rosanna Martini, Andrea Fabbroni, Claudio Bonci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 8) all'Ordine del Giorno ad oggetto: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL TUEL ATTRAVERSO UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER CONTENZIOSI" si assenta il Consigliere Comunale Chiara Cappelletti. La seduta prosegue alla presenza di quattordici (14) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al precedente punto n. 11) all'Ordine del Giorno ad oggetto "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021 - PRESA D'ATTOR" in Aula il Consigliere Comunale Chiara Cappelletti. Risultano presenti quindici (15) Consiglieri Comunali.

IL SINDACO

Introduce il presente punto n. 12) all'Ordine del Giorno ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2021

^^^

Si apre la discussione in Aula con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:
- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglion Fiorentino è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RAMMENTATO ancora che il Comune di Castiglion Fiorentino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

PRESO ATTO che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 28 del 13.11.2020 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 165 del 28.12.2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione de PEF 2020 del Comune di Castiglion Fiorentino, successivamente trasmetto ad ARERA per l'approvazione definitiva. Del citato percorso il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 3 del 19.01.2021;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunale in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

RICORDATO in proposito che con nota del Direttore Generale prot. n. 3227 del 19.5.2021, l'Autorità comunicava al Comune di Castiglion Fiorentino che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 69.147,00 (di cui € 61.636,00 facenti riferimento al corrispettivo d'ambito 2020 dovuto al gestore del servizio rifiuti SEI Toscana srl);

RICORDATO ancora che con note a firma del competente Responsabile del Servizio prot. n.6051 del 09/03/2021 il Comune di Castiglion Fiorentino comunicava che l'Ente intendeva utilizzare le risorse del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2000 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 per € 69.147,00

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n 92/2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 118/2021 , a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Arezzo ammontante complessivamente ad € 2.281.719,00 (di cui € 1.332.469,00 per costi fissi ed € 949.250,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti elaborati dell'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 All. A);
- Indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021 All. A);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021 All. A);

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del

31/07/20214 e modificato con deliberazione n. con Delibera del Consiglio Comunale nn: 13 del 22-02-2018, 87 del 27-12-2018, nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

TENUTO CONTO che la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile TARI dell'anno precedente anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della TARSU e della TARES, dando luogo alla seguente suddivisione;

% ripartizione costi	riepilogo costi €		
	totale	costi non domestici	costi domestici
	2.281.719,00	710.070,95	1.571.648,05
di cui non domestici%	di cui variabili	di cui variabili	di cui variabili
31,12%	949.250,00 (41,60%)	295.406,60	653.843,40
di cui domestici%	di cui fissi	di cui fissi	di cui fissi
68,88%	1.332.469,00 (58,39%)	414.664,35	917.804,65

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del

Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

- “1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

ATTESO che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Castiglion Fiorentino dovrebbe essere assegnato il significativo importo di circa € 118.511,00;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- “Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”
- “...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l’inserimento di un nuovo comma 15-ter all’art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli “atti applicabili per l’anno precedente” si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l’anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria”

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad “attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”, anche “in misura superiore alle risorse assegnate”, evitando “in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”, e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

DATO ATTO in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, ed al comma 3 dell'art. 25 bis del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, che:

Per l' anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 in conseguenza della quale le autorità competenti hanno adottato vari provvedimenti restrittivi, ed in considerazione dei conseguenti gravi effetti sia sulle famiglie che sulle attività economiche, è stabilita una riduzione del tributo con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche di cui alle categorie individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 16 e allegato A) del presente regolamento. L'individuazione delle categorie economiche e dei nuclei familiari, nonché la percentuale di riduzione da applicare saranno stabilite con la delibera di determinazione delle tariffe per l'anno 2021.

RICHIAMATE integralmente le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche e le famiglie ;
- collegamento dell'abbattimento alla rilevanza, in termini temporali, dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica ed in subordine agli effetti indiretti prodotti sull'intero tessuto economico e sociale derivanti dai predetti provvedimenti;
- riferimento a tutte le utenze non domestiche ricomprese all'interno di una categoria TARI,

come definita dal DPR n. 158/1999, e domestiche, per quanto attiene a ciascun livello di agevolazione;

- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze domestiche e per le non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI;

VALUTATO per quanto sopra di stabilire per l'anno 2021 che:

- In considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche è applicata una riduzione della quota variabile del tributo pari al: 68% per le categorie nn. 3, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27; pari al 75% per le categorie nn. 13, 15, 16, 17, 23, 24, e pari al 84% per le categorie nn. 1, 2, 4, 7, 8, 8bis, 22 e 30. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento comunale;
- Per alleviare gli effetti negativi del Covid 19 nei confronti delle utenze domestiche e delle attività economiche, utenze non domestiche, non ricomprese al punto precedente, categorie : 5, 9,10,12,14,25,28 e 29, è applicata una riduzione dell'intero tributo del 9% ;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le agevolazioni alle utenze non domestiche e domestiche danneggiate o che

comunque in diversa misura hanno risentito degli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione del comma 3 art. 25 bis del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;

- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2021 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del comma 3 art. 25 bis del Regolamento della tassa sui rifiuti come verrà dettagliato nel deliberato della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25/06/2021, esprimendo parere favorevole;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria – Verbale n. 77 in data 25/06/2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabili del Servizio Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma dell'articolo 42 del richiamato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 15
Assenti: 2 (Massimiliano Lachi, Marcello Orlandesi)
Votanti: 15
Favorevoli: 15

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, per l'anno 2021 sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di

Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che il piano finanziario TARI dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud prevede per l'anno 2021 un importo complessivo di 2.281.719,00 euro a cui va aggiunta la quota di € 69.147,00 del conguaglio PEF TARI 2019/2020 da applicare nel 2021, conguaglio che è stato posto nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e sarà applicato con la prossima variazione di bilancio nell'odierna seduta del Consiglio Comunale, istituendo separato capitolo di spesa n. 9031007;
4. Che sono applicate per l'anno 2021 le riduzioni ed agevolazioni di seguito riportate:
 - a) Ai sensi dell'art. 1, comma 658 del D.L. 147/2013, e dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente:
 - riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 300 ponderati;
 - riduzione del 20% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 450 ponderati;
 - b) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 20% per gli utenti che effettueranno il compostaggio domestico della frazione organica, secondo le modalità previste e nella misura del 5% per le imprese agricole e florovivaistiche sempre secondo le stesse modalità;
 - c) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di stabilire per l'anno 2020 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che nell'anno 2018 hanno effettuato conferimenti all'isola ecologica secondo le seguenti modalità:
 - conferimenti da Kg.300 a Kg. 450 ponderati come da regolamento € 35,00
 - conferimenti da Kg 451 a Kg. 900 ponderati come da regolamento € 50,00
 - conferimenti maggiori di Kg 900 ponderati come da regolamento € 60,00
5. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al comma c) sopra richiamato, fino ad euro 30.000,00, è assicurata al Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2021-2022-2023, rideterminando eventualmente l'importo dei bonus in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto ;
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, del D.L. 147/2013, e dell'art. 25 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - i. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
 - ii. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
 - iii. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale riduzione

- del 30%;
- iv. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
 - v. ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
7. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani è prevista una riduzione del tributo nella quota variabile fino ad un massimo del 10%;
 8. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche di attività esclusivamente all'ingrosso, classificate secondo il genere merceologico di vendita, è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa;
 9. Nelle zone non servite di cui all'articolo 21 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
 10. Ai sensi dell'art. 25 bis. del regolamento e dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/20136, di approvare, nell'ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed economico, per nuclei familiari composti da massimo due persone che alla data del 31/12/2020 abbiano compiuto entrambe 65 anni di età e siano residenti nel comune da almeno 5 anni, nei termini che seguono:
 - riduzione del 66% della tassa dovuta con ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00;
 - riduzione del 50% della tassa dovuta con ISEE superiore ad € 6.000,00 fino ad € 10.000,00;Per usufruire dell'agevolazione gli utenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata della documentazione attestante i requisiti entro e non oltre il 30/10/2021 rideterminando eventualmente l'importo in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto;
 11. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 3.000,00, è assicurata al Cap.120551031 del bilancio di previsione 2020;
 12. Che per l'anno 2021 in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, in aggiunta alle agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013 e previsto all'art. 25 bis comma 3, del Regolamento T.A.R.I. , è stabilita una riduzione della quota variabile del tributo pari al: 68% per le categorie nn. 3, 6, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 27; pari al 75% per le categorie nn. 13, 15, 16, 17, 23, 24 , e pari al 84%

per le categorie nn. 1, 2, 4, 7, 8, 8bis, 22 e 30. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento comunale;

13. Di dare atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 118.511,00, è finanziata dall'articolo 6, DL n. 73/2021, e per ulteriori € 52.500,00 dall'avanzo di amministrazione libero 2020 in base all'art. 109 del D.L. 17/03/2020 n. 118 comma 2 come modificato dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 art. 30 comma 2 bis lettera c che dispone che "anche per l'esercizio 2021 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso", ed è assicurata da risorse di bilancio appositamente stanziato al capitolo 14011005 a seguito di apposita variazione di bilancio effettuata nella seduta del presente Consiglio Comunale;
14. Che sempre per l'anno 2021 per alleviare gli effetti negativi del Covid 19 nei confronti delle utenze domestiche e di una parte di attività economiche, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013 e come previsto al comma 3 dell'art. 25 bis del Regolamento T.A.R.I., è stabilita una riduzione sull'intero tributo del 9 % in favore delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie : 9,10,12,14,25,28 e 29;
15. Di dare atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 118.238,00 è finanziata da avanzo accantonato nel risultato di amministrazione 2020, rideterminato a seguito di certificazione di perdita di gettito COVID 2020, nella voce "fondo emergenza covid anno 2020 per riduzioni tari 2021" e per ulteriori € 52.500,00 dall'avanzo di amministrazione libero 2020 sempre in base all'art. 109 del D.L. 17/03/2020 n. 118 comma 2 come modificato dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 art. 30 comma 2 bis lettera c), ed è assicurata da risorse di bilancio appositamente stanziato al capitolo di spesa n. 1041020 a seguito di apposita variazione di bilancio effettuata nella seduta del presente Consiglio Comunale;
16. Per il tributo giornaliero di cui al comma 662 dell'art. 1 del D.L. 147/2013 e dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %, attribuita alla categoria corrispondente, al fine di coprire i maggiori costi del servizio fornito;
17. Di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo per l'anno 2021 saranno 2 con le seguenti scadenze:

PRIMA RATA scadenza 30/09/2021;

SECONDA RATA scadenza 16/12/2021;
18. Che in conseguenza dell'approvazione del presente atto saranno apportate le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2022-2023;
19. Di trasmettere telematicamente, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

20. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4,70%,;

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato unanime della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti: 15
Assenti: 2 (Massimiliano Lachi, Marcello Orlandesi)
Votanti: 15
Favorevoli: 15

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Mario Agnelli)
Firmato digitalmente

Il Segretario
(Cinzia Macchiarelli)
Firmato digitalmente

N. DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, Visti gli atti d'Ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall' art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cirelli Ugo)

Addì _____

In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo certificato di pubblicazione;

IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO
(Valli Manuela)

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Berardi Enrica)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo-

Addì _____

IL SEGRETARIO
(Cinzia Macchiarelli)

ALLEGATO A)

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Coefficiente applicato Ka	Coefficiente applicato Kb
1 componente del nucleo familiare	1,11	65,25	0,86	1,00
2 componenti del nucleo-familiare	1,21	117,45	0,94	1,80
3 componenti del nucleo familiare	1,31	150,08	1,02	2,30
4 componenti del nucleo familiare	1,42	195,75	1,10	3,00
5 componenti del nucleo familiare	1,51	234,90	1,17	3,60
6 o più componenti del nucleo familiare	1,58	267,53	1,23	4,10

	Categorie utenze non domestiche	quota fissa	quota variabile	tariffa 2021	coefficiente KC	coefficiente KD
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto	1,45	1,04	2,49	0,61	5,65
2	Cinematografi, teatri	1,10	0,78	1,88	0,46	4,25
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,24	0,88	2,12	0,52	4,80
4	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	1,93	1,37	3,30	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	1,60	1,13	2,73	0,67	6,18
6	Autosaloni, Esposizioni	1,33	0,94	2,27	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	3,67	2,61	6,28	1,54	14,23
8	Alberghi senza ristorante	2,84	2,01	4,85	1,19	10,98
8.bis	Agriturismi e strutture ricettive extralberghiere con caratteristica di civile abitazione	2,38	1,83	4,21	1,00	10,00
9	Case di cura e di riposo, Caserme	3,50	2,48	5,98	1,47	13,55
10	Ospedali	4,05	2,87	6,92	1,70	15,67
11	Agenzie, uffici	3,50	2,48	5,98	1,47	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	3,07	2,17	5,24	1,29	11,84
13	Cartoleria, libreria, calzature, abbigliamento ferramenta e altri negozi di beni durevoli	2,91	2,06	4,97	1,22	11,26
14	Edicola, Farmacia, Plurilicenza, Tabaccaio	3,43	2,42	5,85	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali: antiquariato, cappelli, Filatelia, Ombrelli, Tappeti, Tende e Tessuti	2,05	1,45	3,50	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,48	1,76	4,24	1,04	9,60
17	Attività artigianali tipo botteghe: Barbiere, Estetista, Parrucchiere	2,67	1,89	4,56	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	2,36	1,67	4,03	0,99	9,10
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	2,07	1,47	3,54	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,12	1,50	3,62	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,10	1,49	3,59	0,88	8,10
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	7,51	5,32	12,83	3,15	29,03
23	Mense, Birrerie, Amburgherie	6,36	4,51	10,87	2,67	24,60
24	Bar, Caffè, pasticceria	5,65	4,01	9,66	2,37	21,87
25	Generi alimentari (Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi)	3,55	2,52	6,07	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,58	3,94	9,52	2,34	21,50
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	7,74	5,49	13,23	3,25	29,93
28	Ipermercati di generi misti	4,72	3,34	8,06	1,98	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,15	2,93	7,08	1,74	16,00
30	Discoteche, night club	4,36	3,09	7,45	1,83	16,83

DELC - 58 - 2021
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)
ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, 25 GIU. 2021 Il Responsabile 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

.....
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, Il Responsabile

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, 25 GIU. 2021 Il Responsabile Baldi Alessandro 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 60 DEL 30/06/2021



Verbale n. 77 del 25 06 2021

Oggetto: *Parere sulla Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.58/2021 con il seguente oggetto, “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2021”*

IL REVISORE UNICO

Rag. Giovanni Incagli, nominato con deliberazione del consiglio Comunale n.89 del 27/12/2018 essendogli pervenuta in data 22/06/2021 la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto ed i seguenti documenti allegati:

- a) Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale;
- b) Allegato A (Componenti nucleo familiare, categorie utenze non domestiche)
- c) Parere di regolarità tecnica rilasciato dalla dott.ssa Maria Cristina Rossi;
- d) Parere di regolarità contabile rilasciato dal dott. Alessandro Baldi;

Premesso

- che l'articolo 239 c.7 del TUEL fra i compiti dell'organo di revisione prevede la resa di pareri sulle *“proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*;
- che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
- che il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*
- che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Considerato

- che il legislatore statale è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito: *“1) In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600*



milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 2) I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 3) I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 4) Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

tutto ciò premesso e considerato il revisore

- riscontrato che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;
- riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei settori interessati;
- esaminata la proposta di deliberazione tariffaria per l'anno 2021 allegato A)

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2021 con il seguente oggetto, "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TA.RI.) ANNO 2021"

Castiglion Fiorentino li 25 giugno 2021

Rag. Giovanni Incagli

Il Revisore